



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vigilanza

RESPONSABILE: Deiana Pierluigi

ORDINANZA N. 104

in data 16/07/2014

OGGETTO:

Proroga Ordinanza numero 7 del 20 gennaio 2014, per la chiusura al transito del tratto di via Genova compreso tra i civici 25 e 27.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Richiamata l'Ordinanza numero 7 del 20 gennaio 2014;

Vista la nuova richiesta presentata dal signor C.F., residente a Sestu, registrata al protocollo numero 12762 del 16 luglio 2014, tesa a ottenere la proroga della suddetta Ordinanza per ulteriori sei mesi a decorrere dal 17 luglio al 17 gennaio 2015 per consentire l'interruzione della circolazione stradale nella via Genova, altezza civici 25 e 27, al fine di eseguire i lavori di cui alla concessione edilizia numero 1 del 16 gennaio 2014, rilasciata dal Settore Edilizia Privata del Comune di Sestu, con la precisazione che la concreta chiusura verrà di volta in volta effettuata ove nell'ambito di detti lavori dovrà procedersi con la posa in opera di calcestruzzo o scarico di materiale edile con automezzi tali da impedire la circolazione stradale nella suddetta via Genova;

Ritenuto opportuno per ragioni di sicurezza stradale dar corso al provvedimento richiesto, limitando l'operatività della presente ai giorni e orari in cui sia concreta l'esigenza di interrompere per il compimento delle suddette operazioni, la circolazione stradale nel tratto di Via Genova suindicato, e regolamentando la stessa nelle strade limitrofe, in particolare nelle Vie Ferrara e Garibaldi;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto dell'articolo 6, comma 4 lettere a) e f) e comma 5 lettera d) e articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 4 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre per il tempo strettamente necessario la sospensione della circolazione e vietare temporaneamente la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico; accordando i permessi subordinati a speciali condizioni per i casi di cui al citato comma 4 dell'articolo 7 (possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale);

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

Ordina

1) a decorrere dal 17 luglio 2014 e fino al 17 gennaio 2015 e comunque fino al termine dei lavori, è disposto nella via Genova, altezza civici 25 e 27, il divieto di transito e sosta, limitatamente alle sole giornate e orari in cui debbano svolgersi operazioni che richiedono il permanere in strada di autoveicoli ad uso speciale per il gettito di calcestruzzo o per il carico o lo scarico di materiali edili nell'ambito dei lavori concessi di cui in premessa, fermo restando l'obbligo di posizionamento di idonea segnaletica stradale di regola almeno 48 ore prima della chiusura, comunicandolo anticipatamente alla Polizia Locale;

2) per quanto possibile e compatibilmente con la sicurezza dei lavori e degli utenti della strada dovrà essere garantito l'accesso ai residenti;

3) a tal fine, comunque, è disposto il doppio senso di circolazione sia nel tratto compreso dal Corso Italia all'area interessata dai lavori (civici 25 e 27), che nel tratto compreso tra le vie Ferrara e Turati, con obbligo di svolta a sinistra per chi proviene da Via Ferrara e obbligo di svolta a destra in Via Garibaldi, per svoltare successivamente a sinistra in Via Turati. È fatto

obbligo al richiedente e alla ditta da egli incaricata, in solido, di posizionare idonea segnaletica stradale di cantiere indicante sia il divieto di transito con pannello aggiuntivo "eccetto residenti" all'intersezione con Corso Italia, sia i cartelli indicanti "pericolo per doppio senso di marcia" dal Corso Italia e "divieto di accesso" dalla via Monserrato, sia, infine, i cartelli di divieto di sosta nei tratti necessari a garantire il libero ingresso, stazionamento e uscita dei mezzi utilizzati per le operazioni suddette;

Demanda

al richiedente e alla ditta da egli incaricata dei lavori è fatto obbligo di posizionare la segnaletica stradale sopra indicata e quella eventuale ulteriore in relazione allo svolgimento dei singoli interventi, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori;

agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al signor C.F.;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Dottor Pier Luigi Deiana